

COMMITTENTE

**CONSORZIO DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO
SPONDA SOLIVA**

via Stazione, 6 – 23026 PONTE IN VALTELLINA (SO)
tel. 0342 48.21.46

OGGETTO

**Irrigazione a pioggia nei comuni di Tresivio, Ponte in Valtellina, Piateda, Chiuro,
Teglio, Bianzone e Villa di Tirano**

**LOTTO 4 – NODO DI TIRANO – TRATTA “A”
PROGETTO DI GESTIONE DELLE INTERFERENZE
Variante S.S. 38 / Impianto consortile**

REDAZIONE



FOPPOLI MORETTA E ASSOCIATI

società di ingegneria s.r.l.
via G.F. Damiani n°2 - 23037 TIRANO (SO)
tel. 0342 704 827
e-mail posta@foppolimoretta.it



ELABORATO

SCHEMA DI CONTRATTO

FASCICOLO PROGETTAZIONE

Progetto esecutivo

ALLEGATO

Te1

documento di
27 pagine

AGG.	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	VER.	APPR.
0	agosto 2021	prima emissione	E. Moretta		E.M.

Documento: 791R4461.0 file: TgSponda ese Schema Contratto.doc

Tutti i diritti su questo documento sono riservati a termine di legge; è vietata la riproduzione, anche parziale, senza esplicita autorizzazione

SOMMARIO

NOTA REDAZIONALE	4
ABBREVIAZIONI E RIFERIMENTI	4
Capitolo I - OGGETTO E DESIGNAZIONE DELLE OPERE IN APPALTO	4
Art.1.Oggetto dell'appalto	4
Art.2.Designazione dei lavori	5
Art.3.Designazione delle categorie di qualificazione dei soggetti esecutori	6
Art.4.Designazione delle categorie contabili delle opere e dei lavori	6
Art.5.Piano di Sicurezza e Coordinamento	6
Capitolo II - INQUADRAMENTO NORMATIVO GENERALE	7
Art.6.Osservanza di leggi e regolamenti in materia di appalto	7
Art.7.Osservanza di leggi e regolamenti in materia tecnica	7
Art.8.Osservanza di leggi e regolamenti in materia di sicurezza dei lavoratori	7
Capitolo III - CONTRATTO	8
Art.9.Richiamo alle disposizioni legislative in materia di Contratto	8
Art.10.Documenti che fanno parte del contratto	8
Art.11.Documenti e comunicazioni dell'Esecutore	8
Art.12.Imposta sul valore aggiunto	9
Capitolo IV –SICUREZZA E STANDARD SOCIALI	9
Art.13.Obblighi dell'Esecutore nei riguardi della Stazione Appaltante	9
Art.14.Obblighi dell'Esecutore nei riguardi dei lavoratori	9
Art.15.Conformità agli standard sociali minimi	10
Capitolo V - ESECUZIONE DEL CONTRATTO	11
Art.16.Richiamo alle disposizioni legislative in materia di esecuzione del contratto	11
Art.17.Rappresentanza dell'Esecutore	11
Art.18.Direzione dei Lavori	11
Art.19.Oneri, obblighi e responsabilità dell'Esecutore	11
Capitolo VI - TEMPO DI ESECUZIONE DEI LAVORI	13
Art.20.Richiamo alle disposizioni legislative in materia di tempo di esecuzione dei lavori	13
Art.21.Consegna dei lavori	14
Art.22.Inadeguatezza di personale ed attrezzature per la presa in consegna dei lavori	14
Art.23.Ritardata consegna e non accoglimento del recesso	14
Art.24.Tempo per l'ultimazione dei lavori	14
Art.25.Programmazione ed andamento dei lavori	15
Art.26.Sospensione dei lavori	15
Art.27.Ragioni di proroga per l'ultimazione dei lavori	16
Capitolo VII - CONDUZIONE DEI LAVORI	16
Art.28.Occupazioni temporanee di suolo	16
Art.29.Campionario e prove di laboratorio	16
Art.30.Rinvenimenti	17
Art.31.Terre e rocce da scavo	18
Art.32.Materiali di risulta e rifiuti	19
Capitolo VIII – CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI	19
Art.33.Richiamo alle disposizioni legislative in materia di contabilizzazione dei lavori	19
Art.34.Misura dei lavori	19
Art.35.Forma del registro di contabilità	19
Capitolo IX - VARIANTI, AGGIUNTE E IMPREVISTI	20

Art.36.Richiamo alle disposizioni legislative in materia di varianti, aggiunte ed imprevisti...	20
Art.37.Definizione ed oggetto di varianti	20
Art.38.Determinazione ed approvazione dei nuovi prezzi non contemplati nel contratto	20
Art.39.Prezzo dei lavori in economia e modalità di accettazione degli stessi.....	20
Capitolo X - PAGAMENTI E PENALI	21
Art.40.Richiamo alle disposizioni legislative in materia di pagamenti e collaudo	21
Art.41.Anticipazione	21
Art.42.Allibramento dei materiali a piè d'opera.....	21
Art.43.Pagamenti in acconto	21
Art.44.Penali ed incentivazioni	21
Capitolo XI - ULTIMAZIONE E COLLAUDO	22
Art.45.Richiamo alle disposizioni legislative alla conclusione dei lavori.....	22
Art.46.Ultimazione dei lavori.....	22
Art.47.Conto finale dei lavori.....	22
Art.48.Certificato di Regolare Esecuzione	23
Art.49.Gratuita manutenzione	23
Art.50.Presa in consegna e utilizzo dell'opera	23
Art.51.Collaudo	23
Capitolo XII - GARANZIE	23
Art.52.Richiamo alle disposizioni legislative in materia di garanzie	23
Art.53.Tutela di impianti ed opere preesistenti	24
Art.54.Garanzia per vizi e difformità dell'opera.....	24
Art.55.Garanzia decennale per gravi difetti dell'opera	24
Capitolo XIII - DISCIPLINA DELLE CONTROVERSIE.....	25
Art.56.Richiamo alle disposizioni legislative in materia di controversie ed arbitrato.....	25
Art.57. Contestazioni sugli aspetti tecnici	25
Art.58. Gestione delle riserve	25
Art.59.Giurisdizione e foro competente	27

NOTA REDAZIONALE

Le prescrizioni tecniche da applicare all'oggetto del presente "Schema di Contratto" (cfr. art.43 c.2 D.P.R.207/2010) sono riportate nel documento:

all.Te2 Capitolato speciale di appalto (doc.791R4462)

Detti documenti sono redatti in fascicoli separati per facilità d'uso e consultazione.

L'insieme unico ed inscindibile dei suddetti documenti costituisce il «Capitolato di appalto», piuttosto che il «Capitolato speciale di appalto», usualmente così indicato in testi e dettami normativi in materia di contratti pubblici diversi dal D.P.R.207/2010.

ABBREVIAZIONI E RIFERIMENTI

Nel presente documento possono essere utilizzate le abbreviazioni indicate con le seguenti accezioni:

- Ccp "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"(D.Lgs. 18 aprile 2016 n°50);
- Reg207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» (D.P.R. 05.10.2010 n°207) per la parte ancora in vigore";
- DM49 "Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione»" (D.M. Infrastrutture e Trasporti n°49 del 07.03.2018)

Il testo normativo a cui si fa riferimento corrisponde a quello in vigore alla data di emissione del presente documento salvo eventuale successiva emissione di statuizione cogente che supera il presente contenuto contrattuale.

Capitolo I - OGGETTO E DESIGNAZIONE DELLE OPERE IN APPALTO

Art.1.Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione dei lavori e provviste occorrenti per la soluzione delle interferenze tra la rete irrigua dell'impianto gestito dal "Consorzio di Miglioramento Fondiario Sponda Soliva" e la costruenda variante della Strada Statale n°38 denominata "lotto 4: Nodo di Tirano Tratta A (Svincolo di Bianzone – svincolo la Ganda).

L'intervento in progetto prevede lavori ed opere da eseguirsi in località Mulini nel comune di BIANZONE (SO) e nelle località Bertagna, S.Bernardo, e Cascina in comune di Villa di Tirano (SO) ed è caratterizzato dai seguenti aspetti rilevanti:

- adeguamento della distribuzione
- spostamento e ricollocazione della stazione metereologica in località Bertagna
- protezione attiva di condotta di attraversamento in località S.Bernardo
- formazione dell'attraversamento in località Bertagna
- formazione dell'attraversamento in località S.Bernardo

Si conserva il servizio irriguo sconnettendo le aree interferite e ricollegando funzionalmente i rami irrigui esterni all'ingombro stradale che risultano interrotti.

Si concentrano in due soli ambiti, adeguatamente protetti e controllati, le sovrapposizioni tra condotte in esercizio e nuova infrastruttura.

Maggiori dettagli sulle lavorazioni in appalto sono dati in:

all.Ge1 Relazione Generale
cui si demanda per i necessari approfondimenti.

(doc.791R___)

Art.2.Designazione dei lavori

Le opere comprese nell'appalto risultano dal progetto esecutivo redatto da "FOPPOLI MORETTA E ASSOCIATI società di ingegneria s.r.l." di Tirano (SO) in data agosto 2021 a firma del direttore tecnico ing. Emanuele Moretta, e costituito dai seguenti elaborati:

SEZ allegato	ELABORATO titolo del documento	data	codifica documenti
<i>sez.Ge</i>	<i>elaborati generali</i>		
Ge1	Relazione generale	ago-21	doc.791R4468
Ge2	Relazioni specialistiche	ago-21	doc.791R4469
Ge3	Diagramma cronoprogramma	ago-21	doc.791D5560
Ge4	Interferenze impianti a rete	ago-21	doc.791D5569
Ge5	Aree a rischio archeologico	ago-21	doc.791D5570
Ge6	Piano di manutenzione		doc.791R4457
<i>sez.Ar</i>	<i>elaborati architettonici</i>		
Ar1	Planimetria generale con capisaldi 1/2 - Loc. Mulini e Bertagna	ago-21	doc.791D5439
Ar2	Planimetria generale con capisaldi 2/2 - Loc. S. Bernardo	ago-21	doc.791D5440
Ar3	Profilo variante di condotta	ago-21	doc.791D5441
Ar4	Dettagli attraversamenti - Loc. Mulini e Bertagna	ago-21	doc.791D5442
Ar5	Dettagli attraversamenti - Loc. S. Bernardo	ago-21	doc.791D5443
Ar6	Particolari costruttivi	ago-21	doc.791D5568
Ar7	Interferenze San Bernardo	ago-21	doc.791D5467
<i>sez.St</i>	<i>elaborati strutturali</i>		
St1	Relazione strutturale	ago-21	doc.791R4470
St2	Blocchi di ancoraggio	ago-21	doc.791D5548
St3	Cabina sezionamento Bertagna	ago-21	doc.791D5549
St4	Cabina sezionamento San Bernardo	ago-21	doc.791D5561
St5	Cabina controllo San Bernardo	ago-21	doc.791D5562
St6	Pozzetti ispezione San Bernardo	ago-21	doc.791D5563
St7	Pozzetto scarico San Bernardo	ago-21	doc.791D5564
St8	Pozzetto sfiato San Bernardo	ago-21	doc.791D5571
<i>sez.Te</i>	<i>elaborati tecnico-economici</i>		
Te 1	Schema di contratto	ago-21	doc.791R4461
Te 2	Capitolato speciale di appalto	ago-21	doc.791R4462
Te 3	Computo metrico	ago-21	doc.791R4463
Te 4	Elenco prezzi unitari di progetto	ago-21	doc.791R4464
Te 5	Analisi prezzi	ago-21	doc.791R4465
Te 6	Stima dei lavori e quadro economico riepilogativo	ago-21	doc.791R4466
Te 7	Stima incidenze della manodopera	ago-21	doc.791R4467

Restano escluse dall'appalto le seguenti opere e forniture che la Stazione Appaltante si riserva di affidare in tutto o in parte ad altre ditte, senza che l'Esecutore possa fare eccezione o richiedere compenso alcuno:

SEZ allegato	ELABORATO titolo del documento	data	codifica documenti
<i>sez.Im</i>	<i>elaborati impianti meccanici</i>		
Im 1	Disciplinare prestazionale delle forniture idrauliche	ago-21	doc.791R4451
Im 2	Computo estimativo delle forniture idrauliche	ago-21	doc.791R4452
Im 3	Lista dei lavori e delle categorie delle forniture idrauliche	ago-21	doc.791R4453
<i>sez.Ie</i>	<i>elaborati impianti elettrici</i>		
Ie 1	Disciplinare prestazionale delle opere elettriche	ago-21	doc.791R4454

SEZ allegato	ELABORATO titolo del documento	data	codifica documenti
Ie 2	Computo estimativo delle opere elettriche	ago-21	doc.791R4455
Ie 3	Lista dei lavori e delle categorie delle opere elettriche	ago-21	doc.791R4456

Art.3.Designazione delle categorie di qualificazione dei soggetti esecutori

Le categorie di qualificazione delle opere sono definite in conformità al sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici (art.84 Ccp).L'attribuzione di ogni lavorazione alla specifica categoria di qualificazione è riportato in calce ad ogni singola voce nel documento

All. Te6 "Stima dei lavori e quadro economico riepilogativo"
sotto l'identificativo "Capitolo" (Cap) e gli importi complessivi delle categorie di qualificazione sono desunti dal "Riepilogo CAPITOLI" del medesimo documento.

cod.	<i>categoria di qualificazione prevalente</i>	incid. %	Importo
OG6	Acquedotti, opere di irrigazione ed evacuazione	54,3%	310 249,82
<i>altre categorie di qualificazione</i>			
OG1	Edifici civili ed industriali	45,7%	261 550,18
Importo delle opere e delle lavorazioni		100,0%	571 800,00

Art.4.Designazione delle categorie contabili delle opere e dei lavori

Le categorie contabili delle opere sono individuate ai fini della specifica dei gruppi di lavorazioni complessive omogenee (art.43 c.6 e c.7 Reg207).

Gli importi delle singole categorie contabili sono desunti dal "Riepilogo CATEGORIE" del documento

All. Te6 "Stima dei lavori e quadro economico riepilogativo"

<i>categorie contabili (Cat)</i>	lavori a misura €	lavori a corpo € %	totale lavori
1 Oneri di sicurezza	27 600,00	0,00	27 600,00
2 Distribuzione Bertagna	83 854,76	0,00	83 854,76
3 Meteo e Controllo	181,20	0,00	181,20
4 Attraversamento Bertagna	94 326,96	0,00	94 326,96
5 Attraversamento S.Bernardo	341 411,95	0,00	341 411,95
6 Gestione delle interferenze	24 425,13	0,00	24 425,13
Totali	571 800,00	0,00 0,0%	571 800,00

Art.5.Piano di Sicurezza e Coordinamento

Il piano di sicurezza e di coordinamento ai sensi del D.Lgs. 81/08 è stato redatto da "FOPPOLI MORETTA E ASSOCIATI società di ingegneria s.r.l." di Tirano (SO) in data agosto 2021 a firma ing. Emanuele Moretta.

Art.5.1.Classificazione dei costi ed oneri della sicurezza

Si individuano due componenti:

- i costi ed oneri inclusi nei prezzi unitari: sono costi ed oneri della sicurezza di tipo generale ricompresi nell'importo dei singoli prezzi unitari di elenco ai sensi dell'art.32 c.4 lett.o Reg207.
- i costi ed oneri speciali: sono i costi ed oneri di origine contrattuale dipendenti dalla discrezionalità delle scelte da parte del Committente ai sensi dell'art.90 D.Lgs 81/08 nonché dalla sua ingerenza nelle scelte organizzative del datore di lavoro e rese applicative nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC).

Art.5.2.Stima e liquidazione di costi ed oneri inclusi della sicurezza

L'incidenza dei costi ed oneri inclusi della sicurezza (art.32 c.4 Reg207) è stimata in € 13'900 (diconsi euro tredicimilanovecento/00).

Tale importo costituisce quota parte delle spese generali e pertanto è ricompreso nei prezzi unitari di progetto: la sua liquidazione è quindi compresa nell'importo che sarà liquidato con la contabilizzazione dei lavori.

Art.5.3.Stima e liquidazione di costi ed oneri speciali della sicurezza

L'importo dei costi ed oneri speciali della sicurezza (par.4 all.XV D.Lgs.81/2008) è stimato in € 27'600,00 (diconsi euro ventisette milaseicento/00)

Tale importo individua la parte del costo dell'opera da non assoggettare a ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici e sarà liquidato dal Direttore dei Lavori, previa approvazione da parte del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione, in base allo stato di avanzamento dei lavori ed in conformità alla loro attribuzione di corpo o misura (cfr. par.4.1.6. all.XV D.Lgs.81/2008)

Capitolo II - INQUADRAMENTO NORMATIVO GENERALE

Art.6.Osservanza di leggi e regolamenti in materia di appalto

L'appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel contratto d'appalto, le cui clausole prevalgono su quanto contenuto negli elaborati progettuali allegati, le cui prescrizioni, qualora diversamente possano disporre, prevalgono infine sulle disposizioni del codice civile.

La corretta interpretazione delle clausole e degli atti contrattuali in genere sarà eseguita secondo i canoni ermeneutici dettati dall'art.1362 Cod.Civ. e segg., la quale, in caso di contrasto con le espressioni letterali, dovrà risultare da apposita relazione della Direzione Lavori.

Per quanto non previsto e comunque non specificato dal Contratto e dal "Capitolato Speciale di Appalto", l'appalto è soggetto all'osservanza delle leggi, regolamenti e norme cogenti, statali e regionali che l'Esecutore è tenuto a conoscere ed applicare.

Per tutte le leggi, regolamenti e norme citate nel presente documento si fa riferimento all'ultimo aggiornamento comprendente tutte le modificazioni ed integrazioni entrate in vigore fino alla data del presente schema di contratto. In ogni citazione viene quindi per brevità sempre omessa la formula "e successive modificazioni ed integrazioni".

Viene posta l'attenzione dell'Esecutore anche sull'osservanza delle norme di cui al Codice Civile - libro IV, titolo III, capo VII "Dell'appalto", artt. 1655-1677.

Art.7.Osservanza di leggi e regolamenti in materia tecnica

Le opere oggetto di appalto dovranno essere realizzate con l'osservanza di tutte le modalità e condizioni stabilite dalle leggi, regolamenti in materia tecnica vigenti per le singole opere e/o lavorazioni.

Dovranno inoltre essere rispettate le norme tecniche richiamate nel "Capitolato Speciale di Appalto" e negli altri elaborati progettuali, le ulteriori ed integrative prescrizioni per la fornitura, accettazione, posa in opera, verifica e collaudo dei materiali e delle provviste sia contenute negli elaborati progettuali che impartite dalla Direzione Lavori durante l'esecuzione degli stessi.

Art.8.Osservanza di leggi e regolamenti in materia di sicurezza dei lavoratori

Le opere oggetto di appalto dovranno essere realizzate con l'osservanza di tutte le modalità e condizioni stabilite dalle leggi, regolamenti e norme cogenti, statali e regionali in materia di sicurezza, che l'Esecutore è tenuto a conoscere ed applicare.

Capitolo III - CONTRATTO

Art.9.Richiamo alle disposizioni legislative in materia di Contratto

Vengono richiamate le seguenti disposizioni normative:

Garanzie di esecuzione e cauzione definitiva	art.103 Ccp
Subappalto	art.105 Ccp

Art.10.Documenti che fanno parte del contratto

Sono parte integrante del contratto di appalto, se non esplicitamente e diversamente stabilito nella documentazione di appalto, i seguenti documenti (art.32 c.14bis Ccp;):

- a) all.Te1 Schema di contratto (il presente documento) (doc.791R4461)
- b) all.Te2 Capitolato speciale di appalto (doc.791R4462)
- c) all.Te4 “Elenco prezzi unitari di progetto” (doc.791R4464) per aggiudicazione mediante ribasso sull’elenco prezzi (art.59 c.5bis Ccp).
- d) Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.100 c.2 D.Lgs 81/2008),

Fanno inoltre parte del contratto di appalto, se non esplicitamente e diversamente stabilito nella documentazione di appalto, i seguenti documenti:

- e) Relazioni ed elaborati grafici (tutti):
sezione Ge elaborati generali
- f) Relazioni ed elaborati grafici (tutti):
sezione Ar elaborati architettonici
sezione St elaborati strutturali
- g) all.Ge 3 Diagramma cronoprogramma (doc.791D5560)
da considerarsi come base per la redazione del “Programma esecutivo dettagliato dei lavori” prescritto in Art.25.Programmazione ed andamento dei lavori
- h) Polizze di garanzia

Art.11.Documenti e comunicazioni dell’Esecutore

Art.11.1.Comunicazioni alla Stazione Appaltante ed al Coordinatore per la Sicurezza in Esecuzione

L’Esecutore deve redigere e trasmettere alla Stazione Appaltante entro trenta giorni dall’aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori o prima dell’operatività in cantiere degli eventuali subappaltatori, la seguente documentazione:

- a) eventuali proposte integrative al piano di sicurezza e di coordinamento, quando questo sia previsto ai sensi del D.Lgs. 81/08;
- b) il piano operativo di sicurezza (POS) per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento quando questo sia previsto ai sensi del D.Lgs. 81/08;
- c) la documentazione richiesta dall’art.90 c.9 punto b) del D.Lgs. 81/08 e s.m. relativa all’Esecutore ed alle imprese subappaltatrici, e così distinta:
 - o certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.;
 - o certificato di regolarità contributiva (INPS, INAIL. CASSA EDILE) rilasciata dallo Sportello Unico Provinciale o dai rispettivi Enti;
 - o dichiarazione dell’organico medio annuo distinto per qualifica;
 - o dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.

Art.11.2.Comunicazioni alla Stazione Appaltante ed alla Direzione Lavori

L'Esecutore deve redigere e trasmettere alla Stazione Appaltante ed alla Direzione Lavori, prima dell'inizio dei lavori, la seguente documentazione:

- d) l'avvenuta denuncia da parte dell'Esecutore e delle imprese subappaltatrici agli enti previdenziali, assicurativi, antinfortunistici ed organismi paritetici (art.105 c.9 Ccp);
- e) il nominativo, completo di dati anagrafici, della persona incaricata della "Direzione Tecnica del Cantiere" che rimane impegnata a presenziare a tutte le visite ed i sopralluoghi in cantiere effettuati dall'ufficio di Direzione Lavori;
- f) la dichiarazione autografa di accettazione dell'incarico di "Direzione Tecnica di Cantiere" anche in merito alle responsabilità per infortuni, essendo responsabile del rispetto e della piena applicazione del "Piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori" da parte dell'impresa appaltatrice e di tutte le imprese subappaltatrici impegnate nella esecuzione dei lavori (art.105 c.17 Ccp);
- g) il nominativo, completo di dati anagrafici, del preposto "Capo Cantiere" (art.2 c.1 lett.e D.Lgs 81/2008) che rimane impegnato a presenziare e sorvegliare continuamente l'attività lavorativa in cantiere;
- h) la dichiarazione autografa di accettazione dell'incarico di preposto "Capo Cantiere";
- i) il "Programma esecutivo dettagliato" (art.43 c.10 Reg) prescritto in Art.25.Programmazione ed andamento dei lavori

Art.12.Imposta sul valore aggiunto

La prestazione di cui al presente appalto viene effettuata nell'esercizio di impresa ed è pertanto soggetta all'imposta sul valore aggiunto (D.P.R. 26.10.1972 n°633) da sommarsi agli importi a carico della Stazione Appaltante, nella misura vigente al momento del pagamento che verrà indicata dalla Stazione Appaltante su richiesta dell'Esecutore da effettuarsi prima dell'emissione della fattura.

Capitolo IV –SICUREZZA E STANDARD SOCIALI

Art.13.Obblighi dell'Esecutore nei riguardi della Stazione Appaltante

Il piano di sicurezza e di coordinamento, quando previsti ai sensi del D.Lgs. 81/08, nonché il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto; le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Esecutore, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali e pertanto possibile causa di risoluzione del contratto (art.108 c.3 Ccp).

Le imprese esecutrici, prima dell'inizio dei lavori ovvero in corso d'opera, possono presentare al coordinatore per l'esecuzione dei lavori, proposte di modifica o integrazioni al piano di sicurezza e coordinamento loro trasmesso dalla Stazione Appaltante, sia per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell'impresa, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso.

Per sospensioni di lavorazioni ordinate dal coordinatore in fase di esecuzione per pericolo grave ed immediato ai sensi dell'art.92 c.1 lett.f del D.Lgs 81/08 l'Esecutore non avrà diritto ad alcun compenso o indennizzo.

Art.14.Obblighi dell'Esecutore nei riguardi dei lavoratori

E' responsabilità dell'Esecutore accertare che i lavoratori che operano sotto la sua direzione o controllo, compreso il personale degli eventuali subappaltatori, dei fornitori ed i lavoratori autonomi che per qualsiasi motivo si trovino in cantiere, siano addestrati e informati sui temi della sicurezza del lavoro.

L'Esecutore deve informare i propri dipendenti e collaboratori dei rischi relativi a tutte le attività da espletare, di costruzioni da eseguire e di quelle inerenti al luogo dove si realizzano le opere, nonché provvedere alla formazione del personale adibito a specifiche lavorazioni ed attività che possano comportare rischi per l'incolumità e la salute.

Al Direttore Tecnico di cantiere ed al Preposto Capocantiere devono essere assegnate, ed egli deve esercitare, le facoltà di:

- a) allontanare dal cantiere coloro che risultassero in condizioni psico-fisiche non idonee o che si comportassero in modo tale da compromettere la propria sicurezza e quella degli altri addetti presenti in cantiere o che si rendessero colpevoli di insubordinazione o disonestà.
- b) vietare l'ingresso alle aree oggetto degli interventi alle persone non addette ai lavori e non espressamente autorizzate dal Responsabile dei Lavori.

Gli oneri connessi alle precedenti disposizioni sono integralmente contenuti e compensati negli importi contrattuali convenuti.

Art.15.Conformità agli standard sociali minimi

I lavori oggetto del presente appalto, in attuazione al D.M. Min.Ambiente 6 giugno 2012 «Guida per l'integrazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici», devono essere prodotti in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura (da ora in poi "standard"), definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, ed in ogni caso in conformità con le Convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

Gli standard sono riportati nella dichiarazione di conformità data il allegato 1 al citato D.M. Min.Ambiente 6 giugno 2012 che, su richiesta della stazione appaltante, deve essere sottoscritta dall'offerente.

Al fine di consentire il monitoraggio, da parte dell'Amministrazione aggiudicatrice, della conformità agli standard, l'aggiudicatario sarà tenuto a:

1. informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del presente appalto, che l'Amministrazione aggiudicatrice ha richiesto la conformità agli standard sopra citati nelle condizioni d'esecuzione del presente appalto/contratto;
2. fornire, su richiesta dell'Amministrazione aggiudicatrice ed entro il termine stabilito, le informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attività riguardanti la conformità agli standard e i riferimenti dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura;
3. accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche ispettive relative alla conformità agli standard, condotte dall'Amministrazione aggiudicatrice o da soggetti indicati e specificatamente incaricati allo scopo da parte della Amministrazione stessa;
4. intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura, eventuali ed adeguate azioni correttive (es.: rinegoziazioni contrattuali), entro i termini stabiliti dall'Amministrazione aggiudicatrice, nel caso che emerga, dalle informazioni in possesso dell'Amministrazione, una violazione contrattuale inerente la non conformità agli standard sociali minimi lungo la catena di fornitura;
5. dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita all'Amministrazione aggiudicatrice, che le clausole sono rispettate, e a documentare l'esito delle eventuali azioni correttive effettuate. La violazione delle presenti clausole contrattuali comporta l'applicazione delle sanzioni previste all'Art.44.2.Penali del presente documento..

Capitolo V - ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Art.16.Richiamo alle disposizioni legislative in materia di esecuzione del contratto

Vengono richiamate le seguenti disposizioni normative:

Cantieri, attrezzi, spese ed obblighi generali a carico dell'Esecutore	art.32 c.4 Reg
Direzione lavori	art.101 c.2 e c.3 Ccp
Assistenti e direttori operativi	art.101 c.4 Ccp
Assistenti e direttori di cantiere	art.101 c.5 Ccp
Trattamento economico e normativo dei lavoratori	art.105 c.9 Ccp

Art.17.Rappresentanza dell'Esecutore

L'Appaltatore che non intende effettuare direttamente le operazioni in contraddittorio con la Direzione Lavori deve indicare formalmente alla stessa i nominativi dei soggetti incaricati di rappresentarlo. L'Appaltatore rimane responsabile dell'operato dei rappresentanti delegati.

La forma del documento di delega deve corrispondere alla forma prescritta per il documento sottoscritto dal delegato.

E' richiesta delega con documento in carta libera per il soggetto, diverso dal direttore tecnico di impresa, incaricato di rappresentare l'Esecutore nelle operazioni di:

- rilevamento, misurazione e classificazione delle lavorazioni con conseguente firma dei brogli di misura;
- firma dei documenti contabili di misurazione (libretti delle misure, libretti dei ferri, disegni di contabilità, liste settimanali delle economie, liste delle somministrazioni su fattura, ecc...)

E' richiesta delega con documento in marca da bollo per i soggetti incaricati di rappresentare l'Esecutore nelle attività di:

- direzione tecnica di cantiere qualora affidata a soggetto diverso dal direttore tecnico di impresa;
- firma preliminare del registro di contabilità in bianco;
- recepimento degli ordini di servizio e sottoscrizione dei relativi documenti di attestazione di ricevimento;
- recepimento degli ordini di consegna, sospensione, ripresa ed ultimazione dei lavori e sottoscrizione dei relativi verbali;
- verbali di constatazione sullo stato dei lavori comunque redatti nel corso dell'esecuzione del contratto;
- sottoscrizione del registro di contabilità compilato e del conto finale;
- formulazione di domande e/o riserve sul registro di contabilità;

E' richiesta delega con atto pubblico per i soggetti incaricati di rappresentare l'Esecutore nelle attività di:

- firma di contratti ed atti di sottomissione
- riscossione dei pagamenti
- altri atti a valenza contrattuale.

Art.18.Direzione dei Lavori

La nomina del Direttore dei Lavori, nonché il domicilio dello stesso, verranno comunicati all'Esecutore all'atto della stipulazione del contratto. La nomina di eventuali assistenti con funzione di direttore operativo o di ispettore di cantiere, nonché il domicilio degli stessi, potrà essere comunicata successivamente, ma dovrà comunque essere formalizzata prima che essi possano adempiere le loro funzioni.

Art.19.Oneri, obblighi e responsabilità dell'Esecutore

A specifica ed integrazione di quanto riportato dall'art.32 c.4 Reg sono a carico dell'Esecutore, e quindi da considerarsi compresi nell'appalto e remunerati con i prezzi di

contratto, gli oneri e obblighi di seguito riportati, per i quali non spetterà quindi all'Esecutore altro compenso rispetto agli importi contrattuali, nemmeno nell'ipotesi che l'ammontare dell'appalto subisca variazioni oltre il quinto d'obbligo.

a) Oneri connessi direttamente all'esecuzione dei lavori:

1. le spese e gli oneri derivanti da prescrizioni normative sulle modalità di intervento negli ambiti interessati dalle opere (art.32 c.4 lett.m Reg) compreso quanto attiene alla salvaguardia della flora e della fauna;
2. le strade di servizio del cantiere (art.32 c.4 lett.i Reg) anche se riutilizzabili dopo la presa in consegna delle opere da parte della Stazione Appaltante;
3. le spese per individuare infrastrutture e condotte da attraversare o spostare e le relative domande all'Ente proprietario, nonché le spese per convocare i proprietari confinanti e quelle per redigere il verbale di constatazione dei luoghi (art.32 c.4 lett.h Reg);
4. le spese per rimozione di materiali, cumuli di terra o riporti, rimesse in pristino e tutti gli oneri di ripiegamento in genere del cantiere (art.32 c.4 lett.e Reg) anche se eseguiti durante l'esecuzione dei lavori.

b) Oneri connessi all'esercizio del potere di ingerenza della Stazione Appaltante sui lavori:

1. le spese per la formazione e la trasmissione delle documentazioni richieste dalla Stazione Appaltante e dagli organi di controllo da essa incaricati;
2. le spese per l'uso e la manutenzione di strade di servizio, di ponteggi, passerelle e scalette, di mezzi d'opera, di sollevamento e di quanto altro necessario (art.32 c.4 lett.g Reg) anche per l'uso di ditte che eseguano per conto diretto della Stazione Appaltante opere non comprese nel presente appalto;
3. lo scarico, il trasporto nell'ambito del cantiere, l'accatastamento e la conservazione nei modi e luoghi richiesti dalla Direzione dei Lavori di tutti i materiali e manufatti approvvigionati da altre ditte per conto della Stazione Appaltante e non comprese nel presente appalto;
4. l'esecuzione di modelli e campioni di lavorazione che la Direzione dei Lavori richiederà;
5. il prelievo di campioni, in contraddittorio tra la Direzione Lavori e l'Esecutore e con redazione di verbale e l'apposizione di suggelli, la loro conservazione, cura, movimentazione ed eventuale trasporto e consegna ai centri di prova;
6. le spese relative a prove ed analisi disposte dalla Direzione Lavori o dall'Organo di Collaudo ivi comprese le spese per l'approntamento delle prove di carico delle strutture portanti e per le apparecchiature di rilevamento, sia in corso d'opera che in sede di collaudo (art.32 c.4 lett.h Reg);

c) Oneri connessi ad obblighi e responsabilità dell'Esecutore:

1. le spese necessarie alla costituzione della cauzione e per la sua reintegrazione in caso di uso da parte della Stazione Appaltante, nonché le spese per fidejussioni e polizze assicurative prestate a qualunque titolo (art.32 c.4 lett.b Reg);
2. l'apposizione di tabelle informative all'esterno del cantiere, in numero adeguato all'estensione del cantiere stesso e comunque non meno di n°2, e la loro manutenzione o sostituzione in caso di degrado fino alla ultimazione dei lavori, con le indicazioni previste dalla Circ.Min.LL.PP. n°1729/UL del 01.06.1990, dei nominativi dei coordinatori per la sicurezza durante la progettazione e l'esecuzione (art.90 c.7 D.Lgs. 81/08), delle imprese esecutrici degli impianti (art.12 D.Min. Svil.Economico n°37/2008);
3. le spese per la guardia e la sorveglianza, diurna e notturna, delle opere costruite, del materiale approvvigionato e del cantiere, e, se richiesto nel contratto, mediante persone provviste di qualifica di guardia particolare giurata (art.22 L.646/1982);
4. le spese per l'uso delle discariche autorizzate di rifiuti (art.32 c.4 lett.p Reg);

5. tutti i premi e gli oneri connessi per la formazione delle garanzie definitive normativamente prescritte (art.103 Ccp e art.104 Ccp);
6. lo studio e la verifica dei calcoli del progetto esecutivo delle opere strutturali e degli impianti, l'approntamento di quanto necessario per le denunce, le autorizzazioni, ecc., secondo quanto previsto dalle normative specialistiche in materia;
7. tutta la documentazione necessaria alla certificazione del costruito quale, a titolo esemplificativo e non esclusivo:
 - certificazioni ed attestazioni di conformità ed adeguatezza per materiali, prodotti da costruzione, componenti ed elementi di impianti, e di tutto quanto realizzato in conseguenza del contratto d'appalto in conformità alla normativa vigente;
 - certificazioni, attestazioni, qualifiche degli operatori interessati alla formazione di opere strutturali ai sensi delle leggi n°1086/71 e n°380/2001 e successivi decreti attuativi;
 - dichiarazione di conformità degli impianti, completa degli allegati prescritti, ai sensi del D.M.Svil.Ec. n°37/2008 e s.m.i.;
 - certificazioni, complete di tutti gli allegati di competenza, di cui alla normativa di prevenzione incendi D.M.Interni 07.08.2012 e s.m.i.;
8. la riparazione o il rifacimento delle opere relative ad eventuali danni diretti, indiretti e conseguenti che in dipendenza dell'esecuzione dei lavori venissero arrecati a proprietà pubbliche o private o alle persone, sollevando con ciò la Stazione Appaltante, la Direzione dei Lavori e il personale di sorveglianza da qualsiasi responsabilità;
9. le spese per canoni e diritti di brevetto di invenzione e di diritti d'autore nel caso i dispositivi messi in opera o i disegni impiegati ne siano gravati (D.Lgs 30/2005).

Capitolo VI - TEMPO DI ESECUZIONE DEI LAVORI

Art.20.Richiamo alle disposizioni legislative in materia di tempo di esecuzione dei lavori

Vengono richiamate le seguenti disposizioni normative:

Consegna dei lavori	art.107 Ccp; art.5 DM49
Sospensione e ripresa dei lavori	art.107 Ccp; art.10 DM49
Avviso ai creditori	art.218 Reg

Art.21.Consegna dei lavori

Il direttore dei lavori comunica all'esecutore il giorno ed il luogo in cui deve presentarsi per ricevere la consegna dei lavori, munito del personale idoneo nonché delle attrezzature e materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. Sono a carico dell'esecutore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica ed al completamento del tracciamento che fosse stato già eseguito a cura della stazione appaltante.

Effettuato il tracciamento, sono collocati picchetti, capisaldi, sagome, termini ovunque si riconoscano necessari. L'esecutore è responsabile della conservazione dei segnali e capisaldi.

Le operazioni relative alla consegna dei lavori vengono riportate in specifico verbale redatto in contraddittorio con l'esecutore; dalla data di tale verbale decorre il termine utile per il compimento dell'opera o dei lavori.

Art.22.Inadeguatezza di personale ed attrezzature per la presa in consegna dei lavori

Qualora l'Appaltatore si presenti alle operazioni di consegna senza personale ed attrezzature idonee per l'esecuzione delle operazioni sopra indicate, e pertanto, ad insindacabile giudizio del direttore dei lavori, le operazioni di consegna non possano regolarmente avvenire, il direttore lavori potrà sospendere le operazioni di consegna e stabilire una nuova data per la loro ripresa, ferma restando la decorrenza del termine contrattuale dalla data di prima convocazione.

Qualora l'esecutore persista, senza giustificato motivo, nel presentarsi senza personale ed attrezzature idonee anche nella nuova data per la ripresa delle operazioni di consegna, la stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto ed incamerare la cauzione ravvisando nel comportamento dell'appaltatore, per fatto e colpa dello stesso, una fattispecie analoga alla mancata presentazione di cui all'art.5 c.3 del DM49.

Art.23.Ritardata consegna e non accoglimento del recesso

La stazione appaltante si riserva, ai sensi dell'art.5 c.5 DM49, la facoltà di non accogliere l'istanza di recesso contrattuale presentata dell'Appaltatore per tardiva consegna nei casi in cui il ritardo nella mancata consegna sia imputabile a:

- indisponibilità delle aree o del personale responsabile del procedimento per cause di servizio o dipendenti da forza maggiore;
- indisponibilità delle aree per cause dipendenti da soggetti terzi rispetto alla stazione appaltante;
- necessità di assolvere, da parte della stazione appaltante, a procedure interne, a procedure di finanziamento, o a procedure normativamente prescritte preliminarmente alle operazioni di consegna dei lavori;

Art.24.Tempo per l'ultimazione dei lavori

Le fasi di esecuzione dei lavori, sviluppate e dettagliate nel documento

all.Ge 3 Diagramma cronoprogramma (doc.791D5560)

tengono conto dei prevedibili periodi di sospensione dei lavori in relazione a quanto stabilito all'art.40 Reg.

Il tempo per la ultimazione dei lavori è stato calcolato tenendo presente il tempo aziendale necessario per l'organizzazione dei lavori, l'incidenza dell'andamento meteorologico stagionale sfavorevole per la zona interessata dalle opere, il tempo necessario per l'impianto e spianto del cantiere.

Si stabiliscono le seguenti scadenze contrattuali non strettamente correlate alla data del verbale di consegna dei lavori:

- A. intervento di attraversamento S.Bernardo: in esercizio entro il 28.02.2022

B. esecuzione di tutti i lavori in contratto e delle attività di certificazione del costruito: entro il 15.03.2022

Il tempo utile per l'integrale esecuzione degli impegni contrattuali viene comunque stabilito e limitato in massimo giorni 150 (centocinquanta) complessivi naturali e consecutivi decorrenti dal verbale di consegna dei lavori qualora non intervengano prima le date sopra riportate.

Art.25.Programmazione ed andamento dei lavori

L'Esecutore ha facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché, ad insindacabile giudizio della Direzione Lavori, ciò non riesca pregiudizievole alla buona riuscita dei lavori e degli interessi della Stazione Appaltante.

A tale scopo l'Esecutore dovrà redigere e presentare alla Direzione Lavori, prima dell'inizio dei lavori stessi, un «programma di esecuzione dei lavori» (o «Programma esecutivo dettagliato dei lavori»), coerente con il cronoprogramma predisposto dalla stazione appaltante, con l'offerta tecnica presentata in sede di gara e con le obbligazioni contrattuali, in cui siano graficamente rappresentate, per ogni lavorazione, seguenti informazioni (art.1 c.1 lett.f DM49 e art.43 c.10 D.P.R. 207/2010):

- le previsioni circa il periodo di esecuzione
- l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori
- le date di previsione per la liquidazione dei certificati di pagamento.

Il «Programma di esecuzione dei lavori» sarà vincolante solo per l'Esecutore in quanto la Stazione Appaltante, per mezzo del Responsabile del Procedimento o della Direzione Lavori, si riserva i diritti di:

- ordinare l'esecuzione di una determinata lavorazione entro un prestabilito termine di tempo;
- disporre l'ordine di esecuzione di determinate lavorazioni nel modo che riterrà necessario in relazione ad esigenze dipendenti dalla esecuzione di opere e/o consegna di forniture escluse dall'appalto;
- disporre le modalità di esecuzione di determinate lavorazioni nel modo che riterrà necessario (esempio: lavorazione in ore notturne, festive, lavorazioni in particolari condizioni disagiate, ecc...) in relazione ad esigenze dipendenti dalla necessità di garantire specifiche richieste ed esigenze di Aziende di Servizi presenti sul territorio o di garantire l'ottimale riuscita delle lavorazioni;

Resta fin da ora stabilito che a seguito di documentato ordine di esecuzione di quanto sopra l'Esecutore non possa farne oggetto di richiesta di ulteriori compensi.

L'Esecutore dovrà inoltre farsi carico e parte diligente nel redigere e trasmettere alla Direzione Lavori l'aggiornamento del «Programma di esecuzione dei lavori» in relazione all'effettivo sviluppo ed alla conseguente riprogrammazione degli stessi in modo da consentirle il controllo previsionale del rispetto dei termini contrattuali.

La mancata predisposizione o il mancato aggiornamento del «Programma di esecuzione dei lavori» comporterà l'impossibilità per l'Esecutore di far valere i diritti ad esso correlati quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- il rispetto della tempistica per la liquidazione di pagamenti in acconto
- il differimento dei termini contrattuali per sospensioni parziali (art.10 c.3 DM49)
- la possibilità di iscrivere riserve per ritardi (art.5 c.9 DM49)

Art.26.Sospensione dei lavori

In caso di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, o altre cause non prevedibili al momento della stipulazione del contratto, la

Direzione Lavori, d'ufficio o su segnalazione dell'Appaltatore, può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale.

Costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera o altre modificazioni contrattuali di cui all'articolo 39, qualora ammissibili ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettere b) e c), comma 2 e comma 4, del Codice dei contratti.

In ragione delle ordinarie condizioni climatiche che caratterizzano l'area ove debbono realizzarsi i lavori è ammessa l'eventuale sospensione nel periodo invernale, tipologicamente ricompreso tra novembre e marzo compresi, di alcune o tutte le lavorazioni al fine di garantire l'esecuzione delle stesse a regola d'arte. Per dette sospensioni l'appaltatore non ha diritto a nessun indennizzo e non potrà costituire motivo di iscrizione di riserve.

Art.27.Ragioni di proroga per l'ultimazione dei lavori

Quale miglior dettaglio di quanto indicato all'art.107 c.5 Ccp si precisa che non costituiscono motivo valido per la richiesta e conseguente concessione di proroga:

- l'adempimento di prescrizioni o il rimedio ad inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in esecuzione
- il tempo necessario all'esecuzione di prove su campioni, di sondaggi, analisi, ed altre prove assimilabili
- il tempo necessario all'espletamento degli adempimenti a carico dell'Esecutore comunque previsti dai documenti di appalto
- le eventuali controversie tra Esecutore e suoi fornitori, sub affidatari ed altri incaricati
- le eventuali vertenze a carattere aziendale tra esecutore ed il proprio personale dipendente

Capitolo VII - CONDUZIONE DEI LAVORI

Art.28.Occupazioni temporanee di suolo

L'occupazione temporanea per l'impianto del cantiere o per i passaggi dovrà essere richiesta dall'Esecutore e autorizzata dal Comune se trattasi di suolo pubblico, mentre, se trattasi di aree private, l'Esecutore dovrà accordarsi con il proprietario, oppure ottenere il decreto di occupazione temporanea.

Art.29.Campionario e prove di laboratorio

I materiali previsti dal progetto sono campionati, a cura dell'Esecutore e secondo le indicazioni impartite dal Direttore dei Lavori, e sottoposti all'approvazione di quest'ultimo, completi delle schede tecniche di riferimento e di tutte le certificazioni in grado di giustificare le prestazioni, con congruo anticipo rispetto alla messa in opera (art.6 c.5 Dm49). Tali campionature, se approvate alla Direzione Lavori o dalla Stazione Appaltante, saranno etichettate e dovranno restare disponibili in cantiere, conservati a cura e spese dell'Esecutore, per gli opportuni confronti e controlli sino alla fine dei lavori.

La mancata conservazione dei campioni approvati costituisce grave inadempienza da parte dell'Esecutore e, nell'ipotesi di contestazione del materiale approvvigionato, l'Esecutore non potrà dimostrare la conformità della fornitura e dovrà attenersi alle disposizioni impartite dalla Direzione Lavori finalizzate alla conformazione della fornitura alle specifiche concordate.

Previa redazione di un verbale steso in concorso con l'Esecutore, la Direzione dei lavori può prelevare campioni dei materiali approvvigionati in cantiere, da sottoporre a prove e controlli in laboratori ufficiali o specializzati, nel numero necessario al completo accertamento della rispondenza delle caratteristiche previste. Le spese di tali prove ed analisi verranno regolate

come previsto nell'Art.19.Oneri, obblighi e responsabilità dell'Esecutore titolo b)Oneri connessi all'esercizio del potere di ingerenza della Stazione Appaltante sui lavori:.

Art.30.Rinvenimenti

Art.30.1. Oggetti trovati

È riservata alla stazione appaltante, fatta eccezione per i beni che appartengono allo Stato a termini di legge (art.91 D.Lgs 42/2004), la proprietà degli oggetti di valore e di quelli che interessano la scienza, la storia, l'arte o l'archeologia, compresi i relativi frammenti, che si dovessero reperire negli immobili, nei fondi occupati per l'esecuzione dei lavori, per i rispettivi cantieri, e nella sede dei lavori stessi.

L'Appaltatore ha diritto al rimborso delle spese sostenute per la loro conservazione e per le speciali operazioni che fossero state espressamente ordinate al fine di assicurarne l'integrità ed il diligente recupero.

Il reperimento di cose di interesse artistico, storico o archeologico deve essere immediatamente comunicato alla stazione appaltante. L'Appaltatore non può demolire o comunque alterare i reperti, né può rimuoverli senza autorizzazione della stazione appaltante.

Art.30.2.Materiali da rimozioni e/o demolizioni

I materiali provenienti da rimozioni e/o demolizioni, fatta eccezione per i beni che appartengono allo Stato a termini di legge (art.91 D.Lgs 42/2004), sono di proprietà della stazione appaltante.

L'Appaltatore, conforme alle specifiche progettuali o alle eventuali disposizioni di esecuzione impartite dalla direzione lavori, deve trasportarli e regolarmente accatastarli nel luogo stabilito oppure recapitarli a discarica autorizzata intendendosi ciò compensato coi prezzi degli scavi e delle demolizioni relative.

Qualora gli atti contrattuali prevedano la cessione di detti materiali all'appaltatore, il prezzo ad essi convenzionalmente attribuito deve essere dedotto dall'importo netto dei lavori, salvo che la deduzione non sia stata già fatta nella determinazione dei prezzi dei lavori stessi.

Art.30.3.Tutela dei beni di interesse archeologico

Ove, in fase di valutazione archeologica preventiva, si fosse evidenziato un rischio archeologico non nullo, le opere di scavo previste dovranno essere eseguite sotto sorveglianza di ditta specializzata in scavi archeologici e sotto la direzione della Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio competente per la provincia di esecuzione dei lavori.

Qualora la sorveglianza dovesse dare esito di interesse archeologico positivo si procederà con scavo preventivo, secondo le indicazioni che verranno impartite dalla ditta incaricata della sorveglianza archeologica e dalla Direzione della Soprintendenza.

L'Appaltatore è tenuto a farsi parte diligente nel concordare con congruo anticipo l'inizio dei lavori di scavo con la Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per una migliore e speditiva azione di tutela.

Rimangono a carico della Stazione Appaltante:

- la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico (art.25 c.12 D.Lgs. 50/2016)
- le attività di sorveglianza archeologica svolte da soggetti normativamente abilitati
- gli eventuali interventi e le azioni prescritte dalla Soprintendenza competente per contesti con scarso livello di conservazione o per conservazione in sito (cfr.art.25 c.9 lett.b e lett.c D.Lgs. 50/2016)

Tutti gli eventuali maggiori costi ed oneri conseguenti a rallentamento, rimodulazione, riprogrammazione delle attività di scavo e di ogni altra lavorazione connessa e/o conseguente, se non diversamente ed esplicitamente previsto dall'elenco prezzi di contratto o dal contratto di appalto, rimangono a carico dell'Appaltatore in quanto alea contrattuale imprevedibile ma conseguente al maggiore interesse di attuazione di azione della azione di tutela del bene culturale.

Art.31.Terre e rocce da scavo

Le terre e rocce da scavo provenienti dal sito ove sono da compiersi i lavori in appalto sono di proprietà della stazione appaltante.

L'Appaltatore rimane comunque, ai sensi della normativa di settore, il soggetto produttore ed è tenuto a classificare, trattare, gestire e recapitare le terre e rocce da scavo, conforme alle indicazioni contrattuali, nel rispetto delle prescrizioni normative vigenti.

Tutti i costi e gli oneri per la corretta gestione delle terre e rocce da scavo, se non diversamente ed esplicitamente previsto dall'elenco prezzi di contratto o dal contratto di appalto, sono inclusi nel prezzo unitario della lavorazione che ne ha determinato la loro produzione; pertanto nulla è dovuto all'Appaltatore a qualsiasi titolo concernente la gestione dei materiali stessi.

Art.31.1.Allontanamento di terre e rocce da scavo dal sito di produzione

L'Appaltatore dovrà operare nel rispetto del D.P.R. 13.06.2017 n°120 ("Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi ... legge 11 novembre 2014, n.164") trasmettendo alla stazione appaltante e alla direzione lavori, a riprova della corretta gestione dei materiali, copia della documentazione seguente.

- a. Terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti (art.4 c.1 D.P.R. 120/2017):
 - esiti dell'attività di caratterizzazione eseguita (art.21 D.P.R. 120/2017)
 - dichiarazione di utilizzo (art.21 c.1 D.P.R. 120/2017) con attestazione di trasmissione al comune del luogo di produzione e all'Agenzia di Protezione Ambientale territorialmente competente
 - documenti di trasporto (art.6 e all.7 D.P.R. 120/2017)
 - dichiarazione di avvenuto utilizzo (art.7 e all.8 D.P.R. 120/2017)
- b. Terre e rocce da scavo qualificate rifiuti (titolo III D.P.R. 120/2017):
 - come indicato in "Art.32.Materiali di risulta e rifiuti"
- c. Terre e rocce da scavo escluse dall'ambito di applicazione della disciplina sui rifiuti (titolo IV D.P.R. 120/2017) in quanto reimpiegate in sito:
 - esiti della attività di caratterizzazione eseguita (art.24 D.P.R. 120/2017)
 - attestazione della eventuale comunicazione all'autorità competente e all'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente

In mancanza della suddetta documentazione, fatti salvi eventuali ulteriori risvolti di carattere amministrativo o penale, la direzione lavori è esonerata dall'ammettere in contabilità le voci relative alla gestione e trattazione dei materiali ed è autorizzata operare le opportune deduzioni dalle somme dovute all'Appaltatore per lavorazioni non correttamente documentate.

Art.31.2.Fornitura di terre e rocce da scavo per rinterri e riporti

L'Appaltatore dovrà documentare alla stazione appaltante e alla direzione lavori, la corretta gestione dei materiali trasmettendo copia della documentazione seguente.

- a. Prima dell'inizio delle forniture:
 - dichiarazione di utilizzo (art.21 c.1 D.P.R. 120/2017) con attestazione di trasmissione al comune del luogo di produzione e all'Agenzia di Protezione Ambientale territorialmente competente
- b. Settimanalmente durante le attività di fornitura:
 - documenti di trasporto (art.6 e all.7 D.P.R. 120/2017)
- c. Entro 15 giorni dal termine delle forniture:
 - dichiarazione di avvenuto utilizzo (art.7 e all.8 D.P.R. 120/2017)

In mancanza della suddetta documentazione, fatti salvi eventuali ulteriori risvolti di carattere amministrativo o penale, la direzione lavori può:

- negare l'accessibilità al cantiere ai mezzi di trasporto
- non ammettere in contabilità le voci relative alle lavorazioni afferenti i materiali approvvigionati
- operare in contabilità le opportune deduzioni dalle somme dovute all'Appaltatore per lavorazioni non correttamente documentate.

Art.32.Materiali di risulta e rifiuti

L'Appaltatore rimane comunque, ai sensi della normativa di settore, il soggetto produttore dei materiali da demolizioni e/o rimozione e di tutti i rifiuti provenienti dalle opere in appalto comunque generati, per il quali i documenti contrattuali prevedano il conferimento a discarica ed è tenuto alla loro corretta classificazione, trattamento, gestione e recapito a discarica autorizzata in conformità alle prescrizioni normative vigenti.

L'Appaltatore, a riprova della corretta gestione dei materiali, dovrà trasmettere alla Stazione Appaltante o alla Direzione Lavori copia della documentazione seguente:

- Formulario rifiuti – foglio 1: copia per produttore/detentore
- Formulario rifiuti – foglio 4: copia da restituire al detentore

In mancanza della suddetta documentazione, fatti salvi eventuali ulteriori risvolti di carattere amministrativo o penale, la direzione lavori è esonerata dall'ammettere in contabilità le voci relative alla gestione e trattazione dei materiali ed è autorizzata operare le opportune deduzioni dalle somme dovute all'Appaltatore per lavorazioni non correttamente documentate.

Tutti i costi e gli oneri per la corretta gestione dei rifiuti, se non diversamente ed esplicitamente previsto dall'elenco prezzi di contratto o dal contratto di appalto, sono inclusi nel prezzo unitario della lavorazione che ne ha determinato la loro produzione; pertanto nulla è dovuto all'Appaltatore a qualsiasi titolo concernente la gestione dei rifiuti stessi.

Capitolo VIII – CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

Art.33.Richiamo alle disposizioni legislative in materia di contabilizzazione dei lavori

Vengono richiamate le seguenti disposizioni normative:

Controllo amministrativo contabile

Titolo II capo IV artt.13-19 DM49

Art.34.Misura dei lavori

L'Esecutore è tenuto ad avvisare in tempo utile la Direzione dei lavori quando, a seguito del progredire dei lavori, non risultino più accertabili le misure delle opere eseguite. In caso contrario l'Esecutore sarà tenuto ad eseguire a suo totale onere le lavorazioni, gli assaggi, i prelievi, che la Direzione Lavori riterrà necessario effettuare, a suo inappellabile giudizio, per determinare l'esatta consistenza del costruito.

Art.35.Forma del registro di contabilità

1.Il registro è tenuto dal direttore dei lavori o, sotto la sua responsabilità, dal personale da lui designato e contiene le trascrizioni delle annotazioni presenti nei libretti delle misure, nonché le domande che l'esecutore ritiene di fare e le motivate deduzioni del direttore dei lavori stesso.

2.Nel caso di tenuta informatica del registro di contabilità, a garanzia e tutela dell'esecutore, le pagine del registro di contabilità devono essere numerate e firmate dal responsabile del procedimento e dall'esecutore prima della loro compilazione. E' facoltà della stazione appaltante e del direttore dei lavori predisporre più di un registro di contabilità purché le iscrizioni ivi contenute rispettino in ciascun foglio, e progressivamente i ciascun registro, l'ordine cronologico nelle annotazioni.

3.Il registro di contabilità è sottoposto all'esecutore per la sua sottoscrizione in occasione di ogni stato di avanzamento. È facoltà della Direzione Lavori, a sua insindacabile decisione,

sottoporre il registro di contabilità alla sottoscrizione dell'esecutore anche a frequenza superiore rispetto all'emissione di ogni stato di avanzamento.

4. Il registro di contabilità è firmato dall'esecutore, con o senza riserve ai sensi dell'Art.58., nel giorno in cui gli viene presentato. Nel caso in cui l'esecutore, non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, la Direzione Lavori ne fa espressa menzione nel registro.

Capitolo IX - VARIANTI, AGGIUNTE E IMPREVISTI

Art.36. Richiamo alle disposizioni legislative in materia di varianti, aggiunte ed imprevisti

Vengono richiamate le seguenti disposizioni normative:

Modifica dei contratti durante il periodo di efficacia art.106 Ccp

Modifiche, variazioni e varianti contrattuali art.8 DM49

Art.37. Definizione ed oggetto di varianti

La semplice precisazione esecutiva di particolari costruttivi e decorativi in corso d'opera, a completamento di quanto contenuto negli elaborati di progetto, sia richiesta dall'Esecutore per conseguire l'esecuzione a regola d'arte cui è obbligato, sia determinata dalla Direzione dei Lavori, non potrà considerarsi variante, e non potrà in alcun modo essere addotta a giustificazione di ritardi o indennizzi da parte dell'Esecutore.

L'Esecutore è tenuto a denunciare l'eventuale erroneità di dette precisazioni esecutive nei confronti del progetto iniziale prima della loro esecuzione: in caso di mancata contestazione entro cinque giorni dalla trasmissione delle precisazioni esecutive, e comunque prima della loro attuazione, si intenderanno definitivamente accettate, riconosciute idonee dall'Esecutore, ed oggetto del contratto di appalto a tutti gli effetti.

Nell'ipotesi che l'Esecutore riscontri incongruenze, effettive od apparenti, o particolari costruttivi non chiari od esaustivi, all'interno degli elaborati progettuali e/o delle precisazioni esecutive impartite, è tenuto a farsi parte diligente nel richiedere alla Direzione Lavori chiarimenti esplicativi, costituiti da descrizioni, relazioni, o disegni integrativi, ai quali attenersi per l'esatta esecuzione delle opere.

Qualora l'Esecutore adotti spontaneamente una soluzione contrastante con la volontà progettuale dovrà provvedere, a proprio esclusivo onere, ad adeguare e correggere quanto eventualmente realizzato in difformità dal progetto.

Art.38. Determinazione ed approvazione dei nuovi prezzi non contemplati nel contratto

Quando sia necessario eseguire una specie di lavorazione non prevista dal contratto o adoperare materiali di specie diversa o proveniente da luoghi diversi da quelli previsti dal medesimo, i nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali si valutano:

- a) desumendoli dal prezzario di cui all'art.32 c.1 Reg;
- b) raggugliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;
- c) quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi.

Le nuove analisi vanno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta.

I nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'esecutore, ed approvati dal responsabile del procedimento.

Art.39. Prezzo dei lavori in economia e modalità di accettazione degli stessi

Per l'esecuzione di categorie di lavori non previste e per le quali non siano stati convenuti prezzi corrispondenti, si potrà provvedere in economia, qualora previsto dai documenti

progettuali e previo preventivo ordine scritto della Stazione Appaltante, con operai, mezzi d'opera, e provviste forniti dall'Esecutore o da terzi.

I prezzi di elenco saranno soggetti al ribasso del contratto principale anche per le lavorazioni eseguite in economia.

Per la contabilità dei lavori in economia si procederà a norma degli art.14 c.3 e c.4 DM49.

Le bolle, note, rapportini, ecc. relativi a prestazioni in economia dovranno essere consegnate alla Direzione Lavori entro 48 ore dalla esecuzione delle stesse a pena di mancato inserimento in contabilità e rinuncia da parte dell'Esecutore di ogni remunerazione e pagamento in merito.

Capitolo X - PAGAMENTI E PENALI

Art.40.Richiamo alle disposizioni legislative in materia di pagamenti e collaudo

Vengono richiamate le seguenti disposizioni normative:

Anticipazione	art.35 c.18 Ccp
Pagamento costi per la sicurezza	all.XV punto 4.1.6 DPR 81/08
Attività di controllo amministrativo contabile	art.13 DM49
Termini per il certificato di pagamento	art.113-bis Ccp

Art.41.Anticipazione

L'Esecutore ha diritto a richiedere una somma, a titolo di anticipazione, pari al 20 per cento dell'importo del contratto nel rispetto delle modalità e prescrizioni di cui all'art.35 c.18 Ccp

L'anticipazione è recuperata proporzionalmente e gradualmente in occasione di ogni pagamento.

Art.42.Allibramento dei materiali a piè d'opera

All'importo dei lavori eseguiti non potrà essere aggiunto il valore della metà dei materiali provvisti per la loro esecuzione in quanto l'istituto dell'allibramento dei materiali non è previsto dalla disciplina in vigore.

Art.43.Pagamenti in acconto

L'Esecutore, se non diversamente pattuito in contratto di appalto, ha diritto a pagamenti in acconto in corso d'opera a misura dell'avanzamento dei lavori (art.14 c.1 lett.d DM49) ogni qual volta il suo credito raggiunga la cifra di € 120'000 (euro centoventimila/00) al netto del ribasso contrattuale e delle ritenute, così come previsto dalla legge.

Entro 30 (trenta) giorni, se non diversamente stabilito dal contratto di appalto, dal decorrere delle condizioni di cui sopra il Direttore dei Lavori compila lo stato di avanzamento dei lavori ed il Responsabile del Procedimento rilascia il relativo certificato di pagamento e lo invia alla Stazione Appaltante previa verifica della regolarità contributiva dell'Esecutore.

Sui pagamenti sarà operata la ritenuta del 0,5% per tutela contributiva della Stazione Appaltante (art.30 c.5bis Ccp).

Art.44.Penali ed incentivazioni

Art.44.1.Anticipata ultimazione

In caso di anticipata ultimazione dei lavori rispetto ai tempi previsti dal contratto, se non diversamente precisato nello stesso, non sarà corrisposto all'Esecutore alcun premio d'incentivazione.

Art.44.2.Penali

I termini di adempimento delle prestazioni e le penali da applicare sono state stabilite dal Responsabile del Procedimento e, salvo differente precisazione contrattuale, sono fissate come precisato nei paragrafi seguenti.

L'importo complessivo delle penali da comminare all'Esecutore non può essere superiore al 10% dell'importo netto contrattuale: è comunque fatta salva ogni riserva per le eventuali maggiori

indennità a favore della Stazione Appaltante qualora i danni causati dagli stessi ritardi, per qualsiasi titolo, risultassero superiori all'ammontare complessivo delle penali comminate.

Penale per ritardo nel compimento delle lavorazioni

L'Esecutore, per il tempo che impiegasse nell'esecuzione dei lavori oltre il termine contrattuale, salvo il caso di ritardo a lui non imputabile, deve corrispondere alla Stazione Appaltante penale pecuniaria, definita di concerto con la Stazione Appaltante in funzione delle conseguenze legate ad un ipotetico ritardo, pari allo 0,1% (zerovirgolauno per cento) dell'importo netto contrattuale per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo.

Penali per ritardo nell'adempimento di ordini di servizio

Per il ritardo nell'ottemperanza degli ordini di servizio impartiti, tanto dal Responsabile del Procedimento quanto dalla Direzione Lavori, che impongano esplicitamente una determinata tempistica di esecuzione verrà applicata la penale pecuniaria pari allo 0,03% (zerovirgolazerotre per cento) dell'importo netto per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo.

Capitolo XI - ULTIMAZIONE E COLLAUDO

Art.45.Richiamo alle disposizioni legislative alla conclusione dei lavori

Vengono richiamate le seguenti disposizioni normative:

Funzioni e compiti al termine dei lavori	art.12 DM 49
Conto finale dei lavori	art.14 c.1 lett.e DM49
Collaudo dei lavori	art.102 Ccp - artt.215-238 Reg
Pagamento del conto finale	Art.113-bis c.2 Ccp

Art.46.Ultimazione dei lavori

La comunicazione dell'Esecutore di intervenuta ultimazione dei lavori, di cui all'art.12 del DM49, deve essere inviata formalmente al RUP ed al Direttore dei Lavori affinché possa procedere tempestivamente ai necessari accertamenti ed alle conseguenti attività.

In ogni caso, alla data di scadenza prevista dal contratto, il Direttore dei Lavori redige in contraddittorio con l'Esecutore un verbale di constatazione sullo stato dei lavori, anche ai fini dell'applicazione delle penali previste nel contratto per il caso di ritardata esecuzione.

Qualora l'Esecutore non si presenti per la data e l'ora stabilita e non intervenga nelle suddette operazioni di constatazione oppure rifiuti di firmare il verbale redatto, il Direttore Lavori procederà agli accertamenti in presenza di due testimoni ed il relativo verbale sarà dai medesimi firmato.

Il certificato di ultimazione può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.

Art.47.Conto finale dei lavori

Art.47.1.Predisposizione del conto finale

Il conto finale dei lavori, se non diversamente stabilito in contratto, verrà compilato dal Direttore Lavori entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ultimazione dei lavori e comunque in tempo utile per le successive procedure di certificazione di regolare esecuzione o di collaudo (art.4 c.6 D.Lgs 231/2002).

Art.47.2.Reclami dell'Esecutore sul conto finale

Il responsabile del procedimento invita l'esecutore a prendere cognizione del conto finale ed a sottoscriverlo entro un termine non superiore a trenta giorni. Il procedimento ed i contenuti di

eventuali reclami e/o contestazioni dell'Esecutore sul conto finale sono statuiti dall'art.14 c.1 lett.e DM49.

Art.47.3.Art.3.Pagamento del conto finale

Il pagamento relativo al conto finale verrà disposto dal Responsabile del Procedimento entro 30 (trenta) giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione (Art.102 c.4 Ccp), previa presentazione di garanzia fideiussoria con le modalità definite all'art.235 Reg.

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art.1666 c.2 del Codice Civile (art.102 c.4 e art. 113-bis c.2 Ccp).

Art.48.Certificato di Regolare Esecuzione

Il certificato di Regolare Esecuzione sarà emesso dal Direttore Lavori, qualora non si faccia luogo a collaudo e se non diversamente stabilito in contratto, entro tre mesi dalla certificazione di ultimazione dei lavori (art.237 Reg).

Art.49.Gratuita manutenzione

Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione finale del certificato di collaudo da parte della Stazione appaltante o con la presa in consegna, eventualmente anche anticipata, dell'opera.

Art.50.Presa in consegna e utilizzo dell'opera

L'opera deve essere consegnata alla Stazione Appaltante a cura dell'Esecutore, sul quale graverà l'onere della manutenzione ordinaria e straordinaria fino alla consegna effettiva (art.1177 Cod. Civ.).

L'opera potrà essere presa in consegna, anche parziale, dalla Stazione Appaltante anticipatamente rispetto all'emissione del certificato di collaudo con le modalità previste dall'art.230 Reg.

La consegna si intenderà effettuata sotto la riserva della responsabilità dell'Esecutore e con le garanzie di cui agli artt. 1667 e 1669 del codice civile.

Se la Stazione appaltante non si trova nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dall'Art.49.Gratuita manutenzione.

Art.51.Collaudo

La Stazione Appaltante procederà in tempo utile alla nomina del Collaudatore, riservandosi il diritto di non nominare il Collaudatore per lavori di importo inferiore alla soglia europea di cui all'Art.35 Ccp.

Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato speciale o nel contratto.

Il certificato di collaudo, così come il certificato di regolare esecuzione, ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dalla data della relativa emissione (Art.102 c.3 Ccp).

Capitolo XII - GARANZIE

Art.52.Richiamo alle disposizioni legislative in materia di garanzie

Vengono richiamate le seguenti disposizioni normative:

Garanzie e coperture assicurative

art.103 Ccp

Art.53.Tutela di impianti ed opere preesistenti

Con riferimento alla tutela della stazione appaltante nei confronti di potenziali danni causati nel corso dell'esecuzione dei lavori per danneggiamento o distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, ai sensi dell'art.103 c.7 Ccp, si indica quanto segue.

Si ritiene che non sussistano motivate particolari circostanze che suggeriscano di assicurare impianti ed opere un per importo superiore all'importo del contratto stesso.

E' fatta salva ogni diversa valutazione effettuata dalla Stazione Appaltante ed indicata nei documenti e negli atti a base di gara o di affidamento.

Art.54.Garanzia per vizi e difformità dell'opera

Il tempo per la prestazione della garanzia di ogni parte dell'opera, realizzata mediante il presente appalto si estenderà per due anni dalla data della consegna dell'opera (art.1667 Cod. Civ.), mentre per i danni causati da difetti dei prodotti in essa incorporati o funzionalmente collegati e annessi si estenderà per dieci anni dalla data della consegna, e comprenderà, in ogni caso a carico dell'Esecutore, tutto quanto sarà necessario al completo ripristino della funzionalità di progetto, compreso la ricerca del guasto, e il ripristino delle opere murarie e di finitura eventualmente alterate durante le riparazioni, secondo le disposizioni del D.lgs 206/05.

E' fatto salvo il diritto della Stazione Appaltante al risarcimento dei maggiori oneri e danni conseguenti ai difetti e ai lavori di cui sopra.

Art.55.Garanzia decennale per gravi difetti dell'opera

Se nel corso di dieci anni dalla data di consegna, l'opera di cui al presente appalto, che è destinata per sua natura a lunga durata, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti tali da ridurre le normali condizioni di godimento, l'Esecutore è responsabile ed è tenuto al risarcimento dei danni diretti, indiretti e conseguenti.

In particolare, ai fini del presente articolo, sono da considerare gravi difetti, e quindi da assoggettare a garanzia decennale ai sensi dell'art.1669 del Codice Civile, il mancato, l'insufficiente o il distorto funzionamento delle seguenti parti dell'opera, in quanto applicabili, il cui elenco è da considerare non esaustivo:

- a) dispositivi contro l'umidità e le infiltrazioni d'acqua di qualsiasi tipo (es.: impermeabilizzazione degli elementi costruiti, dei giunti tecnici e di dilatazione tra fabbricati contigui, ecc.);
- b) dispositivi per l'allontanamento delle acque di qualsiasi tipo (es.: colonne di scarico dei servizi igienici e delle acque meteoriche, pozzetti, derivazioni, i dispositivi di ancoraggio dei vari componenti, le fosse settiche della fognatura; ecc.);
- c) dispositivi per evitare la formazione della condensa del vapore d'acqua, o per favorirne l'eliminazione (es.: barriera vapore negli elementi costruttivi o di parti di esse, coibentazione termica, ponti termici, ecc.);
- d) impianti eventualmente non assoggettati a progettazione preventiva o progettati su incarico ed onere dell'Esecutore (es.: portata adeguata delle condotte idriche per alle esigenze di vita degli utenti cui è destinato l'immobile, degli scarichi, impianti di antenna e trasmissione del segnale, ecc.);
- e) impianti idrici e di riscaldamento sotto traccia e non in vista, se realizzati con elementi non rimovibili senza interventi murari, che presentassero perdite o trasudamenti per condensa;
- f) opere in calcestruzzo armato, e miste in laterizio (es.: distacchi, rigonfiamenti o distacchi del copriferro, sfondellamenti, ecc.);

- g) finiture interne ed esterne, compreso il cemento armato a vista per pericolo di caduta di frammenti o presenza di rigonfiamenti (es.: distacchi dal sottofondo di pavimenti e rivestimenti, pull-out di intonaci, sfaldamento o sfarinamento di vernici, ecc.).

Capitolo XIII - DISCIPLINA DELLE CONTROVERSIE

Art.56. Richiamo alle disposizioni legislative in materia di controversie ed arbitrato

Vengono richiamate le seguenti disposizioni normative:

Risoluzione dal contratto	art.108 Ccp
Recesso del contratto	art.109 Ccp
Transazione	art.208 Ccp
Accordo bonario e riserve	art.205 Ccp
Arbitrato	art.209 Ccp
Contestazioni e riserve	art.9 DM49

Art.57. Contestazioni sugli aspetti tecnici

1.Se l'Appaltatore avanza contestazioni sugli aspetti tecnici che possono influire sulla regolare esecuzione dei lavori, purché in forma scritta alla Direzione Lavori, quest'ultima ne dà comunicazione tempestiva al Responsabile del Procedimento, il quale convoca l'Appaltatore e la Direzione Lavori entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, l'esame della questione al fine di risolvere la controversia.

2.All'esito, il Responsabile del Procedimento comunica la decisione assunta all'esecutore, il quale ha l'obbligo di uniformarsi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilità in occasione della relativa sottoscrizione conforme alle prescrizioni di cui all'articolo Art.58.

3.Se le contestazioni riguardano fatti, la Direzione Lavori redige in contraddittorio con l'Appaltatore un processo verbale delle circostanze contestate o, in assenza di questo, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale è comunicata all'esecutore per le sue osservazioni, da presentarsi alla Direzione Lavori nel termine perentorio di 8 (otto) giorni dal ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate.

4.L'Appaltatore, il suo rappresentante oppure i testimoni firmano il processo verbale, che è inviato al Responsabile del Procedimento con le eventuali osservazioni. Contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotati nel giornale dei lavori.

5.L'Appaltatore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni della Direzione Lavori e del Responsabile del Procedimento senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione avanzata ai sensi del presente articolo.

Art.58. Gestione delle riserve

1.L'Appaltatore può apporre riserve oppure sottoscrivere con riserva la documentazione che gli è sottoposta dalla Direzione Lavori o dal Responsabile del Procedimento, con le seguenti modalità e alle seguenti condizioni:

- a) sul verbale di consegna dei lavori per contestazioni inerenti le condizioni relative alla consegna e rilevabili al momento della consegna dei lavori stessi;
- b) sugli ordini di servizio, fermo restando l'obbligo dell'appaltatore di uniformarsi ai predetti ordini e di darne esecuzione, per contestazioni inerenti i contenuti del medesimo ordine;
- c) sui verbali:
 - di sospensione dei lavori nonché sul successivo verbale di ripresa dei lavori, per contestazioni inerenti la sospensione;

- di ripresa dei lavori per contestazioni inerenti esclusivamente la ripresa dei lavori oppure per contestazioni inerenti la sospensione nel solo caso questa sia illegittima sin dall'origine oppure non gli sia stato messo a disposizione i precedente verbale di sospensione;
 - di ripresa dei lavori per contestazioni inerenti la mancata ripresa, a condizione che l'appaltatore abbia preventivamente agito mediante diffida al responsabile del procedimento affinché dia le opportune disposizioni per la ripresa dei lavori ritenuti illegittimamente sospesi;
- d) sul registro di contabilità:
- per contestazioni inerenti i lavori contabilizzati o che si ritengono contabilizzati erroneamente, o per pretese di lavori non contabilizzati, in ogni caso inerenti la sola fase esecutiva posteriore alla precedente sottoscrizione del registro di contabilità;
 - per la conferma di contestazioni e riserve già iscritte ai sensi delle lettere a), b) e c), posteriormente alla precedente sottoscrizione del registro di contabilità;
- e) sul conto finale, per conferma di contestazioni e riserve già iscritte ai sensi delle lettere a), b) e c), per le quali non sia intervenuta una soluzione ai sensi dell'articolo 52. Le riserve non confermate espressamente si intendono abbandonate e perdono qualunque efficacia giuridica. L'appaltatore non può iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori.
2. Le riserve sono iscritte, a pena di decadenza, sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'Appaltatore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole.
3. All'atto della firma con riserva del registro di contabilità, le riserve, a pena di inammissibilità, devono essere formulate in modo specifico, indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano e devono contenere la precisa quantificazione delle somme che l'appaltatore ritiene gli siano dovute. Se l'appaltatore al momento dell'iscrizione della riserva non abbia la possibilità di esporne la quantificazione economica, deve formulare e iscrivere con precisione le somme di compenso cui crede di aver diritto e le ragioni di ciascuna domanda, a pena di inammissibilità, entro il termine perentorio a pena di decadenza dei successivi 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi.
4. Nel caso in cui l'esecutore non ha firmato il registro nel termine sopra indicato, oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicitare le sue riserve nel modo e nel termine indicati dal presente documento, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.
5. La quantificazione delle riserve è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.
6. Le riserve e le contestazioni:
- a) formulate con modalità diverse da quanto previsto al comma 1, oppure formulate tardivamente rispetto al momento entro il quale è prevista la loro iscrizione di cui al comma 2, sono inefficaci e non producono alcuna conseguenza giuridica;
 - b) iscritte ma non quantificate alle condizioni o entro i termini di cui al comma 3, o non confermate espressamente sul conto finale, decadono irrimediabilmente e non sono più reiterabili.
7. La Direzione Lavori e il Collaudatore in corso d'opera, se nominato, devono comunicare tempestivamente al Responsabile del Procedimento il contenuto delle riserve e contestazioni di cui al comma 1 e fornire allo stesso Responsabile del Procedimento, con altrettanta

tempestività dopo la loro quantificazione ai sensi del comma 2, una propria relazione riservata esponendo in modo esauriente le proprie motivate deduzioni e valutazioni di merito, sotto i profili di fatto, di diritto e di contenuto economico, relative al riconoscimento o meno delle riserve e contestazioni avanzate dall'Appaltatore.

8.L' Appaltatore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni della Direzione Lavori e del Responsabile del Procedimento senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la riserva che egli abbia iscritto ai sensi del presente articolo.

Art.59.Giurisdizione e foro competente

In caso di mancata transazione o mancato raggiungimento dell'accordo bonario le controversie saranno demandate alla cognizione della competente Autorità Giurisdizionale. Il Foro competente è quello di Sondrio

Redazione

FOPPOLI MORETTA E ASSOCIATI

società di ingegneria s.r.l.

via G.F. Damiani n°2 - 23037 TIRANO (SO)

tel. 0342 704 827 - fax 0342 711 084

e-mail posta@foppolimoretta.it

(ing. Emanuele Moretta)